

Informazioni per la certificazione nel settore EA 28 (RT- 05)

Rev.	Data	Emissione	Verifica ed Approvazione	Note/Motivo revisione
00	13/03/18	RGQ	DIR	Prima emissione
01	09/07/2018	RGQ	DIR	Specifica su lavorazioni da osservare durante la verifica in cantiere § 4.2
02	25/01/2021	RGQ	DIR	Inserimento delle norme per l'Ambiente e la Salute Sicurezza Lavoro
03	26/03/2022	RGQ	DIR	Modifica di alcuni riferimenti alla modulistica interna adottata

1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente allegato al Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Qualità REG SGQ&A&SSL, fornisce le informazioni aggiuntive relativamente alle prescrizioni del Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05 rev.2.

	Informazioni per la certificazione nel settore EA 28 (RT- 05)	ALL REG SGQ	Rev.02 del 25/01/2021
		Emesso da RGQ	Pag. 2 di 6
		Verificato ed Approvato da: DIR	

Il presente allegato si applica alle organizzazioni che intendono ottenere una certificazione ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 nel settore IAF 28 che sia utilizzabile ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC.

2 DEFINIZIONI

Certificazione: attestazione di parte terza della conformità di Prodotti, processi, sistemi o persone (vedi ISO/IEC 17000:2004).

Attività: tipologia di intervento associato ad una o più opere. Nell'ambito delle attività si distinguono:

- attività complesse (progettazione, costruzione, installazione, ecc.);
- attività affini e coerenti (manutenzione, ristrutturazione, ecc.).

Tipologia di opera: oggetto interessato dall'attività (edifici civili, strade, ponti, impianti, ecc...)

Processo realizzativo: insieme di attività associate a tipologie di opera

Macrotipologia: raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività (complesse/affini e coerenti) associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica..."

3 RACCOLTA DATI

Al momento della richiesta di offerta, il cliente deve compilare un questionario specifico in cui verranno richieste informazioni relative all'elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

È importante che il cliente inserisca i dati nel modo più dettagliato possibile.

4 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VERIFICHE ISPETTIVE E RELATIVE METODOLOGIE DI VALUTAZIONE

4.1 Valutazione iniziale (Fase 1 + Fase 2) – criteri per i tempi di audit

ITEC, oltre alle procedure applicate per la valutazione della conformità di aziende, rispetta contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'audit deve essere effettuato in sede e in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base di quanto previsto nel documento IAF MD 5 "IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits", considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda (sede + cantieri);
- al fine del calcolo dei tempi di audit si ritengono ad alto rischio tutti i processi realizzativi, pertanto non potrà esser applicato alcun fattore di riduzione.

Tali tempi dovranno essere incrementati in funzione del numero dei cantieri, della loro ubicazione, della loro complessità e delle evidenze documentali da verificare al momento della certificazione.

A tale riguardo, è utile ricordare i contenuti del documento IAF MD 5, che specifica:

"The effective number of personnel consists of all personnel involved within the scope of certification including those working on each shift. When included within the scope of certification, it shall also include non-permanent (e.g. contractors) and part time personnel."

Si veda inoltre il punto 11 dello stesso IAF MD 5 CONTROL OF EXTERNALLY PROVIDED FUNCTIONS OR PROCESSES (OUTSOURCING).

Con riferimento a quanto sopra ed in ordine al computo del personale dei subappaltatori ai fini della determinazione dei giorni uomo di audit, ITEC, nella fase di riesame della domanda, procede alla verifica documentata del numero degli addetti, considerando quanto dichiarato dall'Organizzazione, mediante opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio, riferito allo scopo di certificazione, ed il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura di 120.000 € per le opere di costruzioni generali e di 170.000 € per le opere impiantistiche.

La verifica del primo cantiere operativo e l'analisi di due evidenze documentali (o in alternativa di un secondo cantiere operativo) non sono da considerarsi come tempo aggiuntivo rispetto ai minimi stabiliti nel documento IAF MD 5 sopra citato. Eventuali commesse aggiuntive saranno quotate almeno pari a: 2 ore per singolo cantiere operativo, 1 ora per singola evidenza documentale. Sono invece computati, come aggiuntivi, tutti i tempi di trasferimento superiori ad 1 ora.

	Informazioni per la certificazione nel settore EA 28 (RT- 05)	ALL REG SGQ	Rev.02 del 25/01/2021
		Emesso da RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Pag. 3 di 6

4.2 Valutazione iniziale (Fase 1 + Fase 2) - campionamento dei cantieri

Lo scopo di certificazione farà riferimento esclusivamente ai processi realizzativi su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento dell'audit di certificazione, attraverso valutazione di cantieri e/o evidenze documentali.

Le fasi di lavoro valutate in cantiere e le evidenze documentali devono essere significative rispetto allo scopo di certificazione.

Se in uno stesso cantiere sono effettuate lavorazioni significative riconducibili a più processi realizzativi, l'audit presso quel cantiere può essere ritenuto valido per coprire il loro insieme.

Nella valutazione iniziale non è possibile rilasciare certificazioni in assenza di verifiche in cantiere.

La scelta dei cantieri e delle evidenze documentali da sottoporre ad audit e relativi aspetti logistici saranno definiti da ITEC in occasione del riesame della domanda e dell'emissione dell'offerta per le attività di certificazione, in base alle informazioni fornite dal questionario richiamato al §3.

Eventuali scostamenti significativi circa la disponibilità di cantieri attivi rispetto alla previsione iniziale, o circa la significatività delle fasi di lavoro riscontrate in cantiere rispetto allo scopo di certificazione, saranno prontamente presi in carico da ITEC che deve procedere alla ri-pianificazione delle attività o alla pianificazione di attività aggiuntive, lasciando adeguate evidenze delle decisioni assunte nel Piano di Audit o nel Rapporto di Audit.

Nel corso della verifica iniziale deve essere valutato almeno un cantiere operativo e significativo.

Una macrotipologia non può essere verificata mediante l'utilizzo di evidenze documentali.

Uno o più processi realizzativi possono essere verificati mediante l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al presente documento.

La verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione, installazione), consente di inserire nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali.

Al momento della pianificazione degli audit di certificazione ITEC verifica lo stato di avanzamento dei lavori mediante una comunicazione con l'azienda.

A seconda del numero di attività richieste e dell'appartenenza alle macrotipologie, vengono stabiliti i cantieri da sottoporre a verifica; deve essere confermato che i cantieri aperti sono a uno stadio di avanzamento dei lavori significativo (tipicamente tra il 30% ed il 75% dell'attività).

ITEC comunica al cliente la data di audit, la composizione dell'audit team e i cantieri che saranno sottoposti a verifica. Il numero di cantieri da sottoporre a verifica durante l'audit può discostarsi da quanto preventivato in fase di offerta per adeguarsi all'effettiva disponibilità delle attività necessarie alla copertura dello scopo di certificazione. Il numero di cantieri inclusi in offerta e la tariffazione delle eventuali visite presso siti aggiuntivi sono regolate nell'offerta stessa. In caso di qualsiasi scostamento da quanto pianificato e comunicato al cliente, l'auditor ha la responsabilità di informare ITEC e l'organizzazione delle variazioni; l'organizzazione può concordare un'eventuale rimodulazione dello scopo del certificato in sostituzione alla verifica di cantieri aggiuntivi. La remissione del certificato verrà fatturata come da offerta.

4.3 Sorveglianze periodiche

La sorveglianza annuale dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito, in modo tale che, nell'arco di tempo di validità della certificazione (quindi durante le 2 verifiche di sorveglianza e l'audit di rinnovo), tutti i processi realizzativi, indipendentemente dalle tipologie di opere, rientranti nello scopo di certificazione siano sottoposti a verifica.

Inoltre, data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte, le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.

In ogni sorveglianza, al fine di rendere più efficace l'audit, uno o più processi realizzativi possono essere verificati anche attraverso l'utilizzo di evidenze documentali in accordo al § 6.

In caso di accertata assenza di cantieri attivi in Italia e all'estero e limitatamente ad una sola possibilità nell'arco del triennio di validità del certificato, ITEC potrà effettuare comunque l'audit di sorveglianza nei tempi sopra indicati, verificando i processi realizzativi mediante l'utilizzo di evidenze significative documentali (§ 6) che possano assicurare la funzionalità ed efficacia del SGQ.

	Informazioni per la certificazione nel settore EA 28 (RT- 05)	ALL REG SGQ	Rev.02 del 25/01/2021
		Emesso da RGQ	
		Verificato ed Approvato da: DIR	Pag. 4 di 6

ITEC comunque manterrà adeguate registrazioni dell'avvenuto accertamento della sussistenza di tale condizione particolare (mancanza cantiere) mediante dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante dell'azienda, con la seguente clausola:

“Il sottoscritto, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità dichiara che i fatti, stati e qualità riportati nella presente comunicazione corrispondono a verità”.

4.4 Rinnovo delle Certificazioni

La verifica di rinnovo dovrà prevedere almeno un audit in cantiere/sito per un processo realizzativo di cui allo scopo di certificazione. ITEC richiederà l'elenco delle commesse ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio.

Con riferimento ai criteri da seguire in occasione delle verifiche di rinnovo delle certificazioni, ITEC è tenuto a rispettare contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'audit deve essere effettuato in sede ed in cantiere. I tempi di audit devono essere calcolati sulla base del documento IAF MD 5 “IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits”, considerando l'organico complessivo dei lavoratori dell'Impresa (sede + cantieri). Tali tempi saranno incrementati in funzione della complessità dei cantieri da verificare (es. cantieri con numerose attività appaltate);
- la verifica in cantiere di un'attività complessa (es. costruzione, installazione), consente di mantenere nello scopo del certificato attività affini e coerenti (es. ristrutturazione, manutenzione) solo a seguito di valutazione di evidenze documentali;
- non sono ammesse proroghe alle scadenze dei certificati;
- il riesame completo del sistema di gestione per la qualità ai fini della conferma per il triennio successivo, deve essere completato con sufficiente anticipo rispetto alla data di scadenza del certificato.

Nel caso di rinnovo avvenuto a seguito della scadenza della certificazione, ITEC potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente.

In casi di accertate e gravi difficoltà dell'Organizzazione nel disporre di cantieri operativi in occasione del periodo previsto per la verifica di rinnovo, ITEC effettuerà comunque la verifica nei tempi previsti (entro la scadenza del certificato), sia pur limitandosi, solo per ciò che attiene le verifiche connesse alle attività di cantiere, alla valutazione dei documenti di registrazione.

Ad esito positivo della verifica nei termini sopra descritti, ITEC potrà procedere al rinnovo della certificazione, subordinandolo ad una verifica di follow-up da compiersi non appena l'Organizzazione avrà comunicato l'avvio di attività di cantiere e comunque entro 6 mesi dal rinnovo della certificazione. Alla scadenza dei 6 mesi concessi per effettuare il follow-up, prima di procedere con la revoca del certificato, si dovrà procedere con una sospensione per un periodo non superiore ad 1 mese.

Per confermare lo scopo di certificazione, per ciascuna macro-tipologia, i processi realizzativi relativi ad attività complesse, devono essere stati oggetto di verifica almeno due volte in un cantiere operativo. È possibile valutare, nei casi di mancanza di nuove commesse in essere per la specifica macro-tipologia, un'evidenza documentale in sostituzione di un cantiere operativo, nel periodo che intercorre dalla certificazione iniziale al rinnovo o dal rinnovo al rinnovo successivo.

5 EVIDENZE DI AUDIT

Oltre a quanto previsto per le normali verifiche secondo le ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001, ITEC registrerà durante gli audit e secondo applicabilità le seguenti evidenze per ogni cantiere oggetto di verifica:

- Norme cogenti di settore (es. individuazione delle prescrizioni di legge/normative applicabili, elenco controllato e sue modalità di aggiornamento e diffusione, evidenze sulla conoscenza delle leggi/normative applicabili, evidenze di applicazione);
- Avvenuta effettuazione degli audit interni, comprensive di attività di cantiere;
- Avvenuta effettuazione del Riesame della Direzione;
- Esistenza di informazioni documentate per la pianificazione e controllo della documentazione, correttamente

	Informazioni per la certificazione nel settore EA 28 (RT- 05)	ALL REG SGQ	Rev.02 del 25/01/2021
		Emesso da RGQ Verificato ed Approvato da: DIR	Pag. 5 di 6

compilata con verifica della sua adeguatezza in riferimento all'attività o tipologia di opera oggetto di valutazione (es. Cronoprogramma, Piani della Qualità, Giornale Lavori - Piano dei Controlli. I Piani della Qualità dovranno avere un grado di aggiornamento e di approfondimento correlato alla rilevanza economica e tecnica della commessa. Per lavori ricorrenti, i Piani potranno essere basati su documenti standard. Il Piano dei controlli è l'elemento più significativo del piano della qualità e presuppone l'analisi dettagliata delle fasi operative. Per lavori elementari e ridotti, i Piani della Qualità possono coincidere con i soli piani di fabbricazione e controllo);

- Contratto stipulato con il Committente (es. Certificato/Dichiarazione di regolare esecuzione, nei casi di lavori ultimati);
- Riesame del contratto in corso d'opera gestito in maniera documentata (es. verifica Capitolato, gestione Perizie di variante, varianti tecniche senza aumenti di spesa, ordini di servizio della Direzione Lavori, reclami/contestazioni del Cliente);
- Prove di funzionalità e di collaudo, opportunamente registrate;
- Validazione dei processi speciali (es. produzione di calcestruzzo in cantiere, realizzazioni di giunzioni saldate in acciaio e di giunzioni plastiche, impermeabilizzazioni, applicazioni di sistemi anticorrosivi (es. verniciature), realizzazioni di giunti in cavi elettrici, produzione di malte in cantiere, stesa conglomerato bituminoso, demolizioni con esplosivo);
- Competenze e qualifiche del personale (es. definizione/individuazione/evidenze delle competenze e qualifiche del personale rispetto ai requisiti cogenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 il D.Lgs 163/06, D.lgs. 81/2008) ed ai requisiti definiti dall'organizzazione);
- Esistenza di mezzi ed attrezzature idonee (adeguate alle necessità di cantiere, vuoi di proprietà dell'impresa, vuoi acquisite in nolo, in funzione dello sviluppo temporale delle attività dei cantieri);
- Subappalto/fornitori (es. presenza di chiare e valide clausole contrattuali, i documenti di sistema devono specificare come si effettuano i controlli);
- Prodotti critici (individuazione dei prodotti critici in relazione alle lavorazioni in essere, relativi controlli, presenza di dichiarazioni di conformità per i prodotti oggetto di Marcatura CE secondo il Regolamento (UE) N. 305/2011 per la commercializzazione dei prodotti da costruzione);
- Identificazione univoca del prodotto, tenuta sotto controllo e relative registrazioni;
- Rintracciabilità dei materiali messi in opera (es. corrispondenza tra progetto e opera in fase di realizzazione e/o realizzata, verificare delle tempistiche e delle modalità di controllo previste dalle Leggi applicabili in materia (a titolo esemplificativo e non esaustivo rif. DM 37/2008, DM 14/01/2008 il D.Lgs 163/06, D.lgs. 81/2008) prima della messa in opera e in corso d'opera);
- Strumenti di misura (es. elenco strumenti di misura, procedure di gestione e controllo strumenti di misura, procedure conferma metrologica);
- Proprietà dei clienti;
- Esistenza documenti di valutazione dei rischi e di pianificazione della Sicurezza di sede e cantieri, in conformità alle prescrizioni di legge applicabili (es. POS, PSC, DUVRI, PIMUS, accertamento delle attività/lavorazioni riportate nel POS con il programma lavori ed i rapporti del cantiere).

6 UTILIZZO DI EVIDENZE DOCUMENTALI (SOSTITUTIVE)

ITEC considera tutti gli elementi riportati nel Par. 5 quali evidenze oggettive di una "corretta esecuzione e gestione in qualità" delle opere, in sostituzione di un processo realizzativo e in assenza di cantieri di cui ai precedenti paragrafi.

L'utilizzo delle evidenze documentali è consentito a condizione che la realizzazione non sia conclusa da oltre 3 anni, salvo eventuali prescrizioni legislative applicabili.

Un'evidenza documentale può essere utilizzata solo nei casi in cui i lavori siano stati ultimati o parzialmente eseguiti, non risulta altresì applicabile nei casi di cantieri non ancora avviati, le cui verifiche sarebbero limitate e pertanto non significative ed efficaci per poter valutare la corretta gestione in qualità del sistema dell'Organizzazione.

Un'evidenza documentale non può essere utilizzata nei casi di richiesta di estensione del campo di applicazione della certificazione. L'estensione di un processo realizzativo può essere concessa solo a seguito di verifica in un cantiere operativo e significativo. L'estensione di un processo realizzativo in fase di rinnovo ricade nelle regole di cui al § 4.4.

	Informazioni per la certificazione nel settore EA 28 (RT- 05)	ALL REG SGQ	Rev.02 del 25/01/2021
		Emesso da RGQ	Pag. 6 di 6
		Verificato ed Approvato da: DIR	

7 SCOPO DI CERTIFICAZIONE E CERTIFICATO

Lo scopo di certificazione farà riferimento esclusivamente alle attività su cui l'Organizzazione intestataria ha dato evidenza di operare al momento della verifica e le cui attività associate alle tipologie di opere hanno formato oggetto di specifica valutazione da parte di ITEC.

Lo scopo di certificazione riportato sulle offerte è da considerarsi puramente indicativo dell'attività svolta dall'organizzazione e non vincolante ai fini dell'eventuale emissione del certificato.

Il Lead auditor è responsabile della corretta compilazione dello "scopo" (contenuto nel rapporto di audit) ai fini dell'emissione del certificato. Il cliente sottoscrivendo il modulo valida sotto la sua responsabilità i dati dell'anagrafica e conferma la presa visione ed accettazione dello scopo proposto.

Ad ogni verifica lo scopo di certificazione è oggetto di un riesame indipendente da parte del comitato di certificazione, il quale può decidere riguardo ad eventuali modifiche terminologiche od eventuali riduzioni/modifiche, sempre previo avviso all'organizzazione.

Per l'utilizzo delle certificazioni UNI EN ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 ai fini del sistema di qualificazione previsto dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili, non ha rilevanza su quale tipologia di commesse (categorie e classifiche) il sistema di gestione per la qualità sia stato valutato e certificato, ma ha rilevanza che lo stesso sistema si riferisca agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed abbia pertanto la possibilità di essere applicato a tutti i processi realizzativi dell'impresa di costruzione in quanto tale.

Per quanto sopra non è necessaria la corrispondenza tra le qualificazioni (SOA) possedute dalle imprese certificate e le attività inserite nello scopo della certificazione rilasciata ai sensi della UNI EN ISO 9001.

In riferimento al processo di progettazione si precisa quanto segue:

- il processo di progettazione può essere inserito nello scopo del certificato qualora l'Organizzazione dimostri di possedere le competenze e le risorse, interne e/o in outsourcing, previste dalle norme e Leggi applicabili;
- qualora l'attività di progettazione sia svolta per conto di Soggetti terzi, il relativo processo dovrà essere attribuito al settore merceologico IAF 34.

Eventuali richieste di estensione di scopo devono essere effettuate dal cliente con ragionevole anticipo, in modo che ITEC provveda ad emettere un'offerta integrativa alla quale deve corrispondere un'accettazione tramite ordine da parte del richiedente.